

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

Finalità

Parma Gestione Entrate Spa, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in

vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11, - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La Nota Integrativa contiene le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate ed alle incertezze, identificate principalmente nella prossima scadenza del periodo di proroga del contratto di servizio della Concessionaria (31.12.2021); oltre ad un'espressione circa le ricadute che tali circostanze possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, *“la situazione di difficoltà finanziaria è*

dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo triennale (e quindi l’esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

2.2. Indicatori prospettici

La Società non ha individuato indicatori specifici per l’analisi prospettica poiché monitora l’andamento della gestione alla chiusura del primo semestre e con il preconsuntivo annuale in sede di predisposizione del budget annuale.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L’organo amministrativo predispone con cadenza semestrale un’apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l’altro:

“L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]”

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, potranno essere trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio adottato dall'organo amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Parma Gestione Entrate SpA (PGE) è una società mista a controllo pubblico costituita per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Parma in forza del Contratto di Servizio stipulato in data 23.03.2006.

La società è iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289) al n. 186.

Il contratto di servizio, con scadenza originaria al 31.12.2020 è stato oggetto di proroga fino al termine del corrente esercizio (31.12.2021) con Determina dirigenziale n. 283 del 15.02.2021. La società è soggetta alla Direzione e Coordinamento del Comune di Parma.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

Parma Gestione Entrate SpA è partecipata da:

- Comune di Parma che detiene n. 18.000 azioni di tipo "A" corrispondenti al 60% del capitale sociale (180.000 euro)

- I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl che detiene n. 12.000 azioni di tipo "B" corrispondenti al 40% del capitale sociale (120.000 euro)

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è in forma di Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 24.06.2020 ed in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

Presidente De Dominicis Donatella

Consigliere Favero Emanuele

Consigliere Bocchino Enrico

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è in forma di Collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 26.06.2018 ed in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

Presidente Sarti Ferdinando

Membro Scagliarini Maria Grazia

Membro Baviera Giuseppe

L'attività di revisione è affidata alla società KPMG Spa.

5. IL PERSONALE.

La società ha strutturato le funzioni ed attività produttive (con riferimento alle diverse tipologie di entrate affidate) e quelle generali (amministrazione e personale) in altrettante Unità Operative (U.O.) alle quali sono assegnate le risorse umane con i profili e competenze adeguati alle funzioni cui presiedono.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

- n. 24 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
- n. 6 lavoratori con contratto a tempo determinato in scadenza al 31.12.2021
- n. 4 lavoratori interinali

L'Organigramma aziendale include le figure del Coordinatore operativo (risorsa in distacco dal Socio Comune di Parma) e del Co-coordinatore (risorsa in distacco dal Socio Privato) con attribuzioni conformi ai rispettivi profili professionali ed esperienziali.

Il contratto di lavoro applicato è il CCNL – Commercio e terziario.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci dell'ultimo esercizio e dei due precedenti, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizi 2018-2020).

Indicatori di struttura	Composizione	31.12.20	31.12.19	31.12.18
Debt/equity	posiz. Finanz. Netta / PN	2,23	1,54	2,02
Indice immobilizzo	immobilizz/totale attivo	0,01	0,01	0,02
Copertura immobilizzazioni con PN	PN/Immobilizz	28,21	22,93	13,68
Indice di indipendenza	PN/passività	0,63	0,67	0,49

Indicatori finanziari	Composizione	31.12.20	31.12.19	31.12.18
Capitale circolante netto	attività correnti - passività correnti	3.217.699	3.617.438	2.886.335
	attività correnti/passività correnti	2,2	2,11	1,96
Margine di tesoreria	liquidità immediate +differite - passività correnti	2.014.516	2.336.346	1.799.049
	liquidità immediate + differite / passività correnti	1,75	1,7	1,6

Indicatori economici	Composizione	31.12.20	31.12.19	31.12.18
EBITDA	risultato operativo+ammortamenti e accantonamenti	675.162	1.005.233	327.589
EBIT	risultato operativo ante oneri finanz. e imposte	635.686	958.934	275.488
ROI	risultato operativo / totale attivo	10,63%	13,67%	4,56%
ROE	utile / PN	30,46%	31,44%	12,49%
ROS	risultato operativo / ricavi vendite	17,86%	21,46%	7,59%

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari proposti manifestano una situazione inequivocabilmente solida a livello strutturale; oltre alla capacità di fare fronte ai propri impegni con un grado importante di solvibilità.

La società ha una struttura di costi prevalentemente fissi (70% circa dei costi, di cui due terzi per retribuzioni) e pressochè consolidata; pertanto con riferimento all'esercizio 2020 tutti gli indicatori analizzati riflettono negativamente, rispetto all'esercizio precedente, il decremento dei ricavi legato agli effetti della pandemia mondiale da Covid-19 sull'attività di riscossione ed ingiuntiva, con costi di gestione e di produzione dei servizi complessivamente invariati rispetto all'esercizio precedente.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, pure se al momento le specifiche e soggettive circostanze che trovano la società con un rapporto di servizio in proroga per il breve periodo fino alla fine del 2021 generano motivo di indeterminazione circa l'orizzonte temporale di effettiva operatività di PGE, non limitano il giudizio di codesto CdA rispetto al presupposto della continuità aziendale, come peraltro attestato in Relazione dalla società di Revisione ed inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

	Soglia di allarme	Risultanze 2020
1	La gestione operativa della società è stata negativa per tre esercizi consecutivi	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in misura superiore al 15%;	NO
3	La relazione al bilancio degli organi di controllo evidenziano dubbi di continuità aziendale	NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;	NO
5	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	NO
6	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	NO

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	Sono implementati i seguenti regolamenti: :“Regolamento per il reclutamento del personale”, “Regolamento sull’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni”, Regolamento “Disciplina per Albo fornitori, indagini di mercato e individuazione del Responsabile di Procedimento”, “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi, forniture di beni di importo inferiore alle soglie comunitarie”.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni estremamente limitate della struttura organizzativa non si è dotata di una struttura interna di audit
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Si ritiene l’integrazione non necessaria in considerazione delle limitate dimensioni aziendali e della struttura organizzativa.

La società è altresì dotata di un Organismo di Vigilanza collegiale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, composto da

Presidente Vincenzo Persi
Membro Marco Bigliardi
Membro Francesco Vaccaro.

Non ci sono aspetti di criticità nella gestione dei rapporti di fornitura, sia di beni che di servizi, che la società gestisce in stretta osservanza e conformità alle prescrizioni dettate dal Codice Appalti e alle indicazioni/interpretazioni di enti accreditati, in primis ANAC; la scadenza del contratto di servizio con il Comune di Parma, prorogata al 31.12.2021, costituisce il termine di riferimento nelle valutazioni in ordine al limite temporale cui la società deve attenersi nell’assunzione dei propri impegni verso i fornitori.

Non sussistono contenziosi straordinari né particolarmente significativi per la società; a fine 2019 la Procura della Repubblica di Parma nell'ambito del procedimento penale attivato nel 2015 ha concluso l'iter delle indagini preliminari.

Con riferimento alle azioni di controllo delle procedure aziendali ed i relativi rischi, l'attuale CdA prosegue nel monitoraggio continuativo delle azioni adottate e da implementare per la definizione e/o l'efficientamento dei protocolli operativi, per il recepimento nei processi aziendali delle normative tempo per tempo vigenti in materia di riscossione ed in conformità con le disposizioni e i regolamenti dell'Ente committente.

Parma 25 marzo 2021

Il Presidente del CdA
Donatella De Dominicis